

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 148 DEL 20/10/2020

**OGGETTO: AFFARI GENERALI - ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 -
REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI MONTERIGGIONI – ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	BUTI PAOLA	Assessore	X	
3	RUSCI LUCA	Assessore	X	
4	VALENTI MARCO	Assessore	X	
5	NISI DIANA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2020/156

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI SOCIO-EDUCATIVA

OGGETTO: AFFARI GENERALI - ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 - REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI – ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 2/4/1968 n. 475, così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “ *Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso* ”;
- l'art. 2 comma 1 della legge n. 475/1968 prevede che: “*Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*”;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo recita: “*Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari ...*”;

Dato atto che:

- “ *la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione*” giusta sent. Consiglio di Stato n. Sez. III, 14/2/2017 n. 652 con la quale è stata, tra l'altro, ribadita l'obbligatorietà del procedimento sostenendo che “.... *il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede [...]*”;
- sebbene la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome, giusta sentenza Consiglio di Stato, Sezione III, 27 ottobre 2016 n. 4525, 9 dicembre 2015 n. 5607, 12 gennaio 2017 n. 652;
- il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie costituisce un atto generale di pianificazione funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico per cui, trattandosi di atto programmatico finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, “.... *non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale*” (CdS sent. n. Sez. III, 14/2/2017 n. 652);

Richiamate le proprie precedenti delibere:

- G.C. 16/06/2010 n. 112 con la quale, nell'ambito del procedimento avviato dalla Regione Toscana, aveva confermato la pianta organica delle farmacie prevedendo n. 2 sedi farmaceutiche sul territorio comunale (n. 1 sede in loc. Castellina Scalo e n. 1 sede in loc. San

Martino) dando nel contempo atto che, con precedente del G.C. 18/02/2010 n. 26, si era avviato un procedimento di autorizzazione all'apertura di n. 1 proiezione farmaceutica in loc. Badesse della Farmacia "Monteriggioni" della dott.ssa Casula titolare della sede farmaceutica n. 2.

- G.C. 23/04/2012 n. 75 con la quale, giusto il D.L. n. 1/2012 e preso atto della popolazione residente alla data del 31/12/2011, si era stabilita l'istituzione di una terza sede farmaceutica per la quale si era prevista una collocazione (il quartiere di Montarioso) ma non la sede territoriale attraverso una diversa rideterminazione della pianta organica;
- G.C. 18/12/2018 n. 211 con la quale si è approvata la revisione periodica della pianta organica delle Farmacie;

Atteso che:

- alla luce della recente giurisprudenza, si conferma il procedimento di ricognizione delle sedi/zone farmaceutiche e la conseguente revisione biennale degli ambiti territoriali di competenza nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, della legge 2/4/1968 n. 475 s.m.i. sulla base del criterio demografico di cui all'art. 1 L. 475/1968 che prevede che sia istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti, procedendo all'eventuale ricalcolo del numero delle farmacie del proprio territorio e a determinarne la relativa zona di competenza;
- i dati demografici al 31/12/2019 non determinano modifiche che impongano una revisione del numero delle sedi farmacie;
- con il presente atto si intende confermare pertanto la rideterminazione delle sedi/zone farmaceutiche approvata con la citata delibera G.C. n. 211/2018 con la relativa ripartizione dell'ambito territoriale di competenza tra le tre zone farmaceutiche;
- alla data del 31/12/2019 si rilevano i seguenti dati:

Popolazione residente nel comune di Monteriggioni al 31/12/2019	abitanti n. 9.983*
Azienda Sanitaria di riferimento	AUSL Toscana SudEst via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo P.I. e C.F.: 02236310518
Struttura competente	UOSD Farmaceutica Territoriale Piazza Rosselli, 26 53100 Siena Direttore: dott.ssa Letizia Bruscoli
Sedi farmaceutiche spettanti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/1968	n. 3
Sedi farmaceutiche aperte	n. 3
Precedente revisione	Del. G.C. n. 211 del 18/12/2018

SEDE FARMACEUTICA n. 1 Denominazione: Farmacia Politi Ubicazione: loc. Castellina Sc. – Via Berrettini 11/13 Titolare: dott. Daniele Politi Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916001	Zona farmaceutica: il territorio nella zona Nord del Comune comprendente le frazioni di: Castellina Scalo (ab. 2.810), Abbadia Isola (ab. 318), Castello (ab. 207), Riciano (ab. 189), Santa Colomba (ab. 359), Scorgiano (ab. 63), Strove (ab. 353), così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate "A" e "A1";
Popolazione residente nella frazione di ubicazione (Castellina Scalo) al 31/12/2019	Abitanti: 2.749*
Popolazione residente nell'ambito della Sede	abitanti: 4.261*

territoriale al 31/12/2019	
<p>SEDE FARMACEUTICA n. 2 Denominazione: Farmacia Monteriggioni Ubicazione: loc. San Martino/Tognazza – Via Cassia Nord, 106 Titolare: dott.ssa Anna Maria Casula Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916002; Sede con proiezione farmaceutica ubicata in loc. Badesse</p>	<p>Zona farmaceutica: il territorio della zona Sud del Comune comprendente le frazioni di: San Martino (ab. 741) e Tognazza (ab. 623), Badesse (ab. 663*), Monteresi (ab. 365*), Poggiolo (ab. 82), Uopini (ab. 871*), così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate “A” e “A2”;</p>
Popolazione residente nella frazione di ubicazione (S.Martino - Tognazza) al 31/12/2019	abitanti: 1.370*
Popolazione residente nell’ambito della Sede territoriale al 31/12/2019	abitanti: 3.351*

<p>SEDE FARMACEUTICA n. 3 Denominazione: Farmacia Chiantigiana Ubicazione: loc. Montarioso – Via Giovanni XXIII, 5 Titolare: dott.sse Sansoni-Bisconti Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916003</p>	<p>Zona farmaceutica: il territorio della zona Sud/Est del Comune comprendente le frazioni di: Montarioso (ab. 704*), Basciano (ab. 442*), Belverde (ab. 553*), Lornano (ab. 155*), Quercegrossa (ab. 517*) così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate “A” e “A3”.</p>
Popolazione residente nella frazione di ubicazione (Montarioso) al 31/12/2019	abitanti: 704*
Popolazione residente nell’ambito della Sede territoriale al 31/12/2019	abitanti: 2.371*

*(Fonte: Servizi Demografici)

- in relazione al procedimento di revisione concluso con la citata delibera G.C. n. 211/2018 si era dato comunicazione dell’avvio del procedimento all’Associazione Prov.le Titolari Farmacie Private di Siena, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena, alla Farmacia Chiantigiana, alla Farmacia Monteriggioni, alla Farmacia Politi e, p.c., all’Azienda USL Toscana Sud Est - UOSD Farmaceutica Territoriale di Siena, al fine di favorire un giusto principio di partecipazione;
- a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento:
 - i soggetti in indirizzo erano stati invitati a prendere visione degli atti e a presentare eventuali memorie;
 - nei termini previsti erano pervenute memorie scritte da parte della Farmacia Monteriggioni (prot. n. 16353 del 18/10/2018) e della Farmacia Politi (prot. n. 16509 del 22/10/2018); i citati documenti sono conservati all’interno del sistema di gestione documentale del Comune di Monteriggioni;
 - nella seduta del 06/12/2018 la Giunta Comunale prendeva preso visione della relazione 04/12/2018 del Responsabile dell’Area Affari Generali (documento conservato all’interno del sistema di gestione documentale del Comune di Monteriggioni) nella quale si prendeva atto delle memorie/osservazioni proponendo la conferma della suddivisione territoriale contenuta nella relazione prot. n. 12286;
 - in quella sede la Giunta Comunale aveva invitato il suddetto Responsabile a riconsiderare l’assegnazione di alcune frazioni (Riciano e Santa Colomba nella sede 2 anziché nella sede 1, Basciano nella sede 2 anziché nella sede 3);

- o la modifica era stata accolta in quanto consentiva effettivamente una più corretta ripartizione della popolazione e l'inserimento delle frazioni coinvolte in una sede più prossima;

Richiamata la precedente delibera G.C. 18/12/2018 n. 2011;

Ritenuto di confermare le sedi e le zone farmaceutiche così come previste nella citata delibera G.C. n. 211/2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa;

Preso atto che sulla presente deliberazione non è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile non comportando riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare** la pianta organica delle Farmacie 2020 **confermando le sedi/zone farmaceutiche** di cui in narrativa e qui sottoriportate, nonché la rappresentazione cartografica di cui agli allegati "A", A1, A2, A3, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Popolazione residente nel comune di Monteriggioni al 31/12/2019	abitanti n. 9.983*
Azienda Sanitaria di riferimento	AUSL Toscana SudEst via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo P.I. e C.F.: 02236310518
Struttura competente	UOSD Farmaceutica Territoriale Piazza Rosselli, 26 53100 Siena Direttore: dott.ssa Letizia Bruscoli
Sedi farmaceutiche spettanti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/1968	n. 3
Sedi farmaceutiche aperte	n. 3
Precedente revisione	Del. G.C. n. 211 del 18/12/2018

SEDE FARMACEUTICA n. 1 Denominazione: Farmacia Politi Ubicazione: loc. Castellina Sc. – Via Berrettini 11/13 Titolare: dott. Daniele Politi Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916001	Zona farmaceutica: il territorio nella zona Nord del Comune comprendente le frazioni di: Castellina Scalo (ab. 2.810), Abbadia Isola (ab. 318), Castello (ab. 207), Riciano (ab. 189), Santa Colomba (ab. 359), Scorgiano (ab. 63), Strove (ab. 353), così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate "A" e "A1";
Popolazione residente nella frazione di	Abitanti: 2.749*

ubicazione (Castellina Scalo) al 31/12/2019	
Popolazione residente nell'ambito della Sede territoriale al 31/12/2019	abitanti: 4.261*

<p align="center">SEDE FARMACEUTICA n. 2</p> Denominazione: Farmacia Monteriggioni Ubicazione: loc. San Martino/Tognazza – Via Cassia Nord, 106 Titolare: dott.ssa Anna Maria Casula Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916002; Sede con proiezione farmaceutica ubicata in loc. Badesse	Zona farmaceutica: il territorio della zona Sud del Comune comprendente le frazioni di: San Martino (ab. 741) e Tognazza (ab. 623), Badesse (ab. 663*), Monteresi (ab. 365*), Poggiolo (ab. 82), Uopini (ab. 871*), così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate “A” e “A2”;
Popolazione residente nella frazione di ubicazione (S.Martino - Tognazza) al 31/12/2019	abitanti: 1.370*
Popolazione residente nell'ambito della Sede territoriale al 31/12/2019	abitanti: 3.351*

<p align="center">SEDE FARMACEUTICA n. 3</p> Denominazione: Farmacia Chiantigiana Ubicazione: loc. Montarioso – Via Giovanni XXIII, 5 Titolare: dott.sse Sansoni-Bisconti Classificazione: Rurale Cod. reg.: 30916003	Zona farmaceutica: il territorio della zona Sud/Est del Comune comprendente le frazioni di: Montarioso (ab. 704*), Basciano (ab. 442*), Belverde (ab. 553*), Lornano (ab. 155*), Quercegrossa (ab. 517*) così come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate “A” e “A3”.
Popolazione residente nella frazione di ubicazione (Montarioso) al 31/12/2019	abitanti: 704*
Popolazione residente nell'ambito della Sede territoriale al 31/12/2019	abitanti: 2.371*

*(Fonte: Servizi Demografici)

2. **di dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento né dei soggetti partecipanti alla seduta.

Successivamente con separata votazione,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Andrea Frosini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino